

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2788

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROLDRINI, NAHOUM, ZACCAGNINI, LUZZATTO, GALLI,
GIOMO, MUSSA IVALDI VERCELLI, COMPAGNA, GORRERI,
MARMUGI**

Presentata il 23 ottobre 1970

Perequazione delle provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni ha fatto rilevare alcune discrepanze e sperequazioni che provocano uno stato di amarezza e disagio tra i perseguitati antifascisti e razziali. È indispensabile che il Parlamento della Repubblica provveda con apposita legge a sanare soprattutto le seguenti deficienze:

alcune categorie di perseguitati politici antifascisti e razziali vengono escluse dall'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, ed in particolare:

a) coloro che, riparati all'estero per sottrarsi alle persecuzioni, vi proseguirono la loro attività antifascista subendovi detenzione o internamento politico e che in qualche caso furono feriti od uccisi per mano di sicari fascisti;

b) coloro che, pur non essendo stati deferiti al tribunale speciale o assegnati al confino, hanno tuttavia subito periodi di carcere preventivo o reiterati fermi di polizia;

c) coloro che furono condannati da tribunali ordinari per fatti che, rubricati in quel tempo come reati « comuni », in effetti si ve-

rificarono in occasione della difesa di amministrazioni locali, cooperative, case del popolo, camere del lavoro, sedi di giornali e circoli culturali assaliti dalle squadre fasciste.

Non si può poi non considerare la condizione delle vedove dei perseguitati politici antifascisti e razziali ai quali venne riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, per il quale non è prevista la reversibilità.

Infine si deve integrare quanto disposto dalle leggi precedenti in materia di ricostruzione delle carriere ai fini dei contributi previdenziali. Se la vigente legislazione ha infatti provveduto alla integrale ricostruzione delle carriere dei dipendenti statali licenziati per motivi politici o razziali durante il regime fascista, per quanto riguarda i lavoratori non dipendenti dallo Stato mancano disposizioni anche solo per quanto concerne la posizione previdenziale. Risultano, ad esempio, non coperti da assicurazione i periodi intercorrenti tra due misure persecutorie sebbene sia proprio durante tali periodi che l'antifascista vigilato speciale, diffidato, sorvegliato, ecc. molto difficilmente trovava occupazione; e se

comunque vi riusciva raramente otteneva dal datore di lavoro l'osservanza delle norme assicurative.

Non si può poi ignorare che per quanto si riferisce ai braccianti agricoli, se ad essi compete soltanto il minimo di pensione, i contributi versati dallo Stato in base alle leggi vigenti per i periodi di persecuzione subita vengono assorbiti dall'ente previdenziale senza che gli interessati ne ricavano alcun beneficio.

A rimedio delle esposte lacune, insufficienze e contraddizioni viene appunto presentata la seguente proposta di legge, la quale mira ad integrare secondo giustizia i trattamenti riservati ad una categoria di cittadini tanto benemeriti.

L'articolo 1 prevede una elencazione più completa di quella in atto, comprendendovi tutti i provvedimenti di polizia che abbiano avuto carattere di persecuzione continuata senza ingiustificate differenziazioni. Per questo motivo vi sono compresi anche quei cittadini che abbiano subito all'estero la persecuzione a causa della loro attività antifascista. E ciò in analogia a quanto già disposto per i partigiani combattenti in formazione all'estero.

L'articolo 2 intende superare l'evidente contraddizione fra il carattere di benemerenza dell'assegno e la sua non cumulabilità con altri trattamenti che traggono origine da titoli diversi.

L'articolo 3 intende assicurare agli interessati, ai fini dei versamenti previdenziali, il computo dei periodi intercorsi tra una misura persecutoria e l'altra. Tale computo sarà calcolato fino alla data della liberazione della località di residenza dell'interessato.

L'articolo 4 stabilisce la rivalutazione dei contributi previdenziali per coloro che in conseguenza della subita persecuzione erano stati declassificati ai fini della categoria di lavoro e quindi di salario.

L'articolo 5 prevede la reversibilità dell'assegno di benemerenza di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

L'articolo 6 stabilisce che a comprovare le persecuzioni o l'insorgenza delle invalidità conseguenti, gli atti notori giudiziari abbiano pieno valore quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali, norma indispensabile perché la pratica ha dimostrato che, a seguito delle distruzioni della guerra e alle dispersioni di archivi di ogni genere è spesso impossibile ritrovare detti documenti.

L'articolo 7 indica la copertura finanziaria del provvedimento prevista in lire 6 miliardi annui, da reperire dal fondo globale del 1970, utilizzando fino alla concorrenza la postazione di 7.800 milioni di lire inizialmente destinata a « oneri connessi con operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi » (Elenco n. 5 del Ministero del tesoro).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* l'assegnazione al confino di polizia o a casa di lavoro, inflitti in dipendenza dell'attività politica di cui al primo comma, ovvero il carcere preventivo o i fermi di polizia, quando, per il loro reiterarsi, abbiano assunto carattere persecutorio continuato;

c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero, a causa dell'attività antifascista svolta, da parte di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste o di emissari del partito fascista;

d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti commessi in occasione di scontri individuali o di massa durante manifestazioni antifasciste ».

ART. 2.

All'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'assegno di benemerenzza concesso in base al presente articolo viene attribuito integralmente ed è cumulabile con qualsiasi altra pensione o assegno a qualsiasi titolo percepito ».

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti a qualsiasi tipo di assicurazione previdenziale sono considerati utili i periodi di inattività lavorativa dovuti alle circostanze di cui all'articolo 1 della presente legge verificatesi in Italia o all'estero. I contributi relativi sono a carico dello Stato.

Ai fini di cui al primo comma sono anche considerati utili i periodi intercorrenti tra i provvedimenti persecutori sopra specificati e, dopo l'ultimo di questi, fino alla data di liberazione della località di residenza dell'interessato. I benefici di cui al primo comma sono riconosciuti anche ai fini della pensione di reversibilità ».

ART. 4.

All'articolo unico della legge 15 dicembre 1965, n. 1424, è aggiunto il seguente comma:

« Quando un perseguitato politico e razziale abbia subito una declassificazione professionale o un mancato sviluppo della carriera il valore dei contributi previdenziali sarà valutato in base alla retribuzione risultante dalla riclassificazione e progressione di carriera, ricostituita tenendo conto del libretto personale di assicurazione, di documenti ed atti notori giudiziari ».

ART. 5.

L'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza, reversibile ai familiari, pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.

Tale assegno è cumulabile con ogni altra pensione o assegno a qualsiasi titolo percepiti dagli interessati ».

ART. 6.

L'articolo 6 della legge 24 aprile 1967, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Nell'esame delle domande, le commissioni di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, riterranno validi gli atti notori giudiziari quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali ».

ART. 7.

All'onere di lire sei miliardi, derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.